Nuova rideterminazione del valore delle partecipazioni in società non quotate

di Giancarlo Modolo, Annamaria Bettagno

Pubblicato il 27 Maggio 2020

Nel 2020 può essere conveniente rivalutare le partecipazioni detenute in società non quotate? Vediamo quali sono le opzioni doppo l'emergenza Coronavirus e valutiamo alcuni casi particolari: la partecipazione ricevuta per successione o donazione, il consolidamento dell'usufrutto, la rivalutazione parziale

Rideterminazione del valore delle partecipazioni in società non quotate: generalità

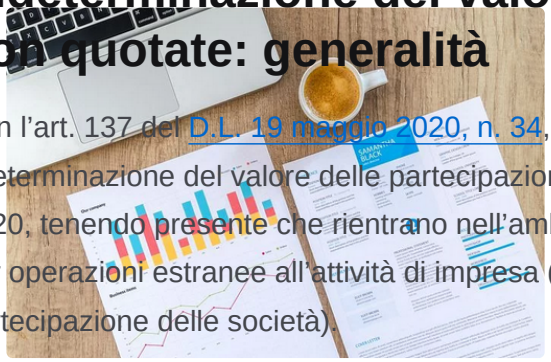

Con l'art. 137 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, sono stati nuovamente riaperti i termini per la rideterminazione del valore delle partecipazioni in società non quotate, posseduti alla data del 1° luglio 2020, tenendo presente che rientrano nell'ambito della rivalutazione quelle possedute da persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa (in fig. 1 la sintesi della rivalutazione delle quote di partecipazione delle società).

In pratica, è stata riformulato un nuovo termine per l'espletamento degli adempimenti connessi alla *rideterminazione del valore delle partecipazioni* e, quindi, consentendo ai contribuenti interessati che detengono:

- partecipazioni rappresentate da titoli (azioni);
- quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli, quali, a titolo di mera esemplificazione:
- quote di società a responsabilità limitata;

o:

- quote di società di persone;
- diritti o titoli tramite i quali si possono acquisire le predette partecipazioni, come a titolo di esempio:
- diritti di opzione;

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

- warrant;
- obbligazioni convertibili in azioni;

di individuare il valore di riferimento al 1° luglio 2020, tenendo, in ogni caso, in considerazione che Agenzia delle entrate, nella circolare 31 gennaio 2002, n. 12, ha puntualizzato che si deve trattare di diritti o titoli non quotati, anche se attribuiscono al possessore il diritto di acquistare partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati.

In altri termini, sussiste la possibilità di rideterminare i valori di acquisto alla data del 1° luglio 2020:

- dei titoli;
- delle quote;

o:

- dei diritti;

che non risultano negoziati nei mercati regolamentati, procedendo, come verrà posto in rilievo:

- a redigere la perizia di stima;

e:

- ad eseguire il versamento dell'intera imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.

In sintesi:

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

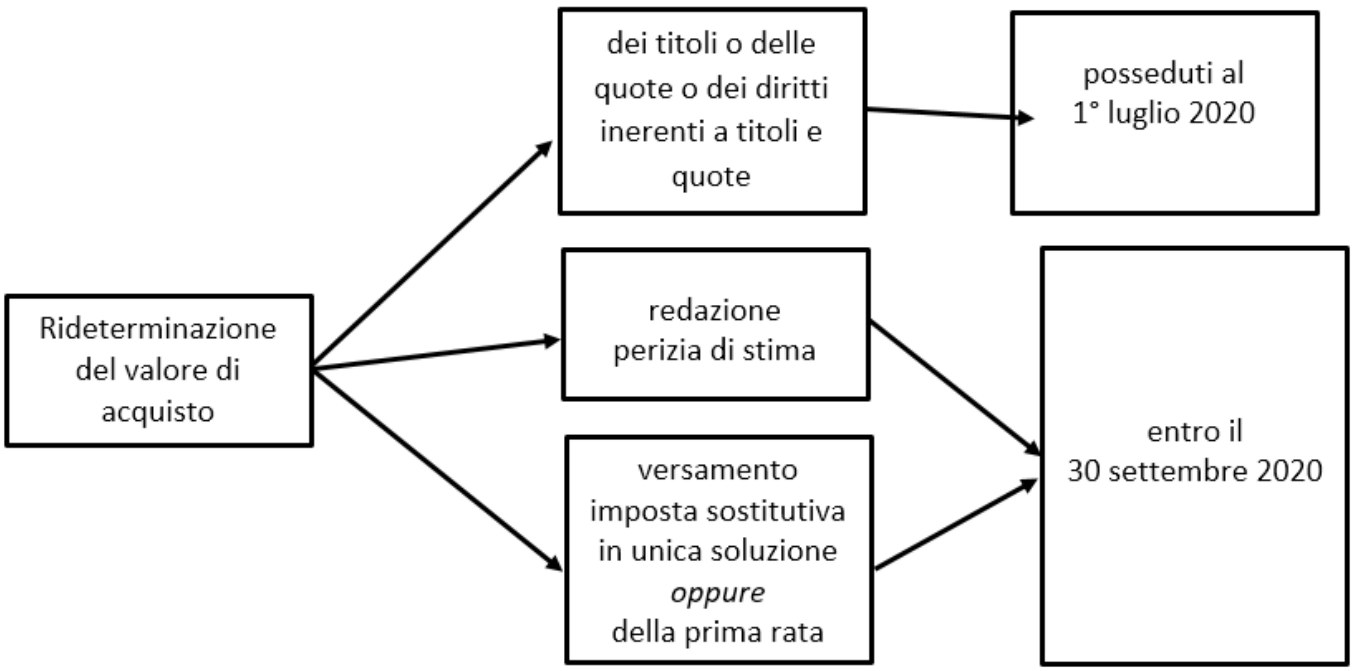

Il costo di acquisto "rideterminato", secondo le modalità espressamente previste dal disposto normativo, è utilizzabile ai fini del calcolo dei redditi diversi di natura finanziaria di cui all'art. 67, comma 1, lettere *c)* e c-*bis),* del Tuir.

In particolare, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e/o delle minusvalenze per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, posseduti alla data del 1° luglio 2020, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore degli stessi a tale data.

Quest'ultimo valore deve necessariamente essere determinato in relazione alla frazione del patrimonio netto della società (associazione o ente) rappresentativa della partecipazione, risultante da apposita perizia giurata di stima.

Per poter assumere il valore delle partecipazioni alla data del 1° luglio 2020, il contribuente deve procedere al pagamento di un'imposta sostitutiva dell'11% del valore rivalutato se si tratta sia di *partecipazioni qualificate, sia* di *partecipazioni non qualificate.*

Fig.1 - Tabella dei diversi costi delle precedenti rivalutazioni delle quote di partecipazione delle società

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

data di riferimento possesso partecipazioni	*norma*	*data perizia*	*costo rivalutazione quote*	*data imp*
1° gennaio 2002	Artt. 5 e 7 della L. 28.12.2001, n. 448	30 settembre 2002	4% se partecipazioni se partecipazioni qualificate2% se partecipazioni non qualificate	30 s 2002
1° gennaio 2002	Art. 4, comma 3, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla L. 265/2002	16 dicembre 2002	4% se partecipazioni qualificate2% non qualificate	16 m
1° gennaio 2003	Art. 2, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito dalla L. 27/2003	16 marzo 2004	4% se partecipazioni qualificate, 2% se partecipazioni non qualificate	16 m
1° luglio 2003	Art. 6 bis del D.L. 355/2003	16 marzo 2004	4% se partecipazioni qualificate, 2% se partecipazioni non qualificate	30 s 2004

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

data di riferimento possesso partecipazioni	*norma*	*data perizia*	*costo rivalutazione quote*	*data imp*
1° luglio 2003	Art. 1, comma 376, della L. 311/2004	30 giugno 2005	4% se partecipazioni qualificate, 2% se partecipazioni non qualificate	30 g
1° gennaio 2005	Art. 11 quaterdecies del D.L. 203/2005	30 giugno 2006	4% se partecipazioni qualificate, 2% se partecipazioni non qualificate	30 g
1° gennaio 2008	Art. 1, comma 91, L. 24 dicembre 2007, n. 244	30 giugno 2008	4% se partecipazioni qualificate, 2% se partecipazioni non qualificate	30 g
1° gennaio 2010	Art. 2, comma 229, L. 23 dicembre 2009, n. 191	2 novembre 2010	4% se partecipazioni qualificate, 2% se partecipazioni non qualificate	2 no

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

data di riferimento possesso partecipazioni	*norma*	*data perizia*	*costo rivalutazione quote*	*data imp*
1° luglio 2011	Art. 7, comma 2, lett da dd) a gg), D.L. 12 maggio 2011, n. 70	30 giugno 2012	4% se partecipazioni qualificate, 2% se partecipazioni non qualificate	30 g
1° gennaio 2013	Art. 1, comma 473, della L. 228/2012	30 giugno 2013	4% se partecipazioni qualificate, 2% se partecipazioni non qualificate	30 g
1° gennaio 2014	Art. 1, commi 156-157, della L. 147/2013	30 giugno 2014	4% se partecipazioni qualificate, 2% se partecipazioni non qualificate	30 g
1° gennaio 2015	Art. 1, commi 626-627, della L. 190/2014	30 giugno 2015	8% se partecipazioni qualificate, 4% se partecipazioni non qualificate	30 g

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

data di riferimento possesso partecipazioni	*norma*	*data perizia*	*costo rivalutazione quote*	*data imp*
1° gennaio 2016	Art. 2, commi 887-888, della L. 208/2015	30 giugno 2016	8%, partecipazioni qualificate e non qualificate	30 g
1° gennaio 2017	Art. 1, commi 565-566, Legge n. 232/2016	30 giugno 2017	8% sia qualificate che non qualificate	30 g
1° gennaio 2018	Art. 1, commi 997-998, Legge n. 205/2017	30 giugno 2018	8% sia qualificate che non qualificate	30 g
1° gennaio 2019	Art. 1, commi 1053-1054, Legge n. 145/2018	30 giugno 2019	11% qualificate, 10% non qualificate	30 g
1° gennaio 2020	Art. 1, commi 693-694, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cd. 'Legge di Bilancio 2020')	30 giugno 2020	11% sia qualificate che non qualificate	30 g

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Rideterminazione del valore delle partecipazioni: ambito soggettivo

La possibilità di procedere alla rivalutazione delle partecipazioni è consentita a tutti i contribuenti che alla data del 1° luglio 2020, come detto, risultavano possessori di titoli, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, indipendentemente dalla circostanza che essi siano rappresentativi:

- di una *partecipazione qualificata*, così come definita dall'art. 67, comma 1, lettera *c),* del Tuir;

o:

- di una *partecipazione non qualificata* ai sensi della successiva lettera *c-bis)* dell'art. 67, comma 1, del Tuir.

In altri termini, l'agevolazione interessa, in concreto, quei contribuenti che possono porre in essere operazioni suscettibili di generare *redditi diversi di natura finanziaria* e conseguentemente:

- *le persone fisiche,* per le operazioni non rientranti nell'esercizio di attività commerciali e, quindi, non dell'ambito di un'attività d'impresa;

- *le società semplici* e i soggetti (società e associazioni) a esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir, in quanto la loro cessione a titolo oneroso si deve necessariamente ritenere rientrante nella disciplina dei *capital gain*, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettere c) e c-*bis*)

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D